



**CITTA' DI GIAVENO**  
*Città Metropolitana di Torino*

## **ORDINANZA**

**N. 75 DEL 12/06/2020**

### **OGGETTO:**

**MISURE DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19: REVOCA E SOSTITUZIONE DELLE ORDINANZE N. 41 del 03/04/2020 E N. 58 DEL 22/05/2020 RELATIVE AI MERCATI CHE SI SVOLGONO SUL TERRITORIO COMUNALE.**

IL SINDACO

Visti:

- La deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie virali trasmissibili;
- il D.P.C.M del 26.04.2020 pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n.108 del 27.04.2020;
- il D.P.C.M. del 17.05.2020 pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 126 del 17.05.2020, in vigore fino al 14/06/2020;
- il D.P.C.M. del 11/06/2020 pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 146 del 11.06.2020, in vigore dal 15/6/2020 al 14/07/2020;
- il D.P.G.R. n. 63 del 22/05/2020 che al Punto 18 stabilisce: «Fermo quanto già previsto dai provvedimenti statali e regionali è consentita l'apertura dei mercati nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma dd), del D.P.C.M. 17 maggio 2020 e dalla scheda tecnica "Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)", contenuta nelle "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive" allegate sub. 1 al presente provvedimento»;

Dato atto che nel periodo di emergenza sanitaria sono state adottate specifiche ordinanze sindacali per la disciplina delle attività commerciali su area pubblica, restando ad oggi vigenti i seguenti provvedimenti:

- Ordinanza n. 41 del 03/04/2020 "ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 267/2000 nuove misure di contenimento della diffusione del virus covid-19: riapertura parziale del mercato agricolo giornaliero e del mercato settimanale del sabato con modifica della localizzazione dei posteggi", con la quale si è disposto:
  - Riapertura del mercato settimanale del sabato limitatamente ai soli banchi di vendita di prodotti alimentari ed agricoli, con parziale ricollocazione di alcuni posteggi (articolo revocato con successiva ordinanza n. 58/2020);
  - Riapertura parziale del mercato agricolo giornaliero di Viale Regina Elena nelle sole giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, ricollocato in Piazza Mautino;

- Sospensione dell'assegnazione in spunta agli operatori non concessionari di posteggio, stante l'impossibilità di garantire spazi idonei e la limitata disponibilità di personale della Polizia Locale
- Ordinanza n. 58 del 22/5/2020 “Misure di contenimento della diffusione del virus covid-19: riapertura totale del mercato settimanale del sabato e modifica provvisoria della localizzazione dei posteggi di piazza San Lorenzo, via Umberto I e piazza Sclopis. Disciplina dell'attività di commercio sul mercato”, con la quale si è disposto:
  - Riapertura di tutto il mercato settimanale del sabato secondo la collocazione regolamentare dei posteggi approvata con la D.C.C. n. 11 del 19/2/2004 e s.m.i., con alcune modifiche temporanee dettate dalla necessità di una riorganizzazione degli spazi al fine di permettere il contingentamento degli accessi e il distanziamento interpersonale;
  - compattamento dei banchi alimentari insediati nel controviale di Viale Regina Elena eliminando i posteggi attualmente non concessi, riservando l'area di parcheggio sulla carreggiata del Viale allo stazionamento dei furgoni e alla circolazione delle persone;
  - spostamento di 19 banchi originariamente collocati in Piazza San Lorenzo lato torre campanaria, via Umberto I e Piazza Sclopis, ricollocati in Piazza S. Lorenzo, via Maria Ausiliatrice, vicolo Brodolini e Piazza Maritano lato viabilità esterna di collegamento tra via Pio Rolla e via San Michele, come da planimetria predisposta dall'ufficio tecnico comunale secondo la collocazione concordata con i titolari delle concessioni di posteggio;
  - la prosecuzione della sospensione delle operazioni di assegnazione in spunta agli operatori non concessionari di posteggio, stante l'impossibilità di garantire spazi idonei e la limitata disponibilità di personale della Polizia Locale

Dato atto che la riapertura delle attività di vendita nei mercati **fino al 14/06/2020** é soggetta al rispetto delle linee guida nazionali e regionali allegate al DPCM 17/5/2020 e al DPGR 63/2020 e visto in particolare quanto contenuto nella scheda tecnica “COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)” che, tra l'altro, attribuisce alla competenza del comune;

- l'individuazione delle misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell'epidemia, tenendo in considerazione la localizzazione dei posteggi nei mercati, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali e la maggiore o minore frequentazione, al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro nell'area mercatale.
- La valutazione di ulteriori misure idonee a garantire il rispetto del distanziamento personale, tra cui il distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, l'ampliamento dell'area mercatale.

Dato atto che **dal 15/06/2020** entra in vigore il DPCM 11/6/2020 e relativi allegati, tra cui le nuove linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative e vista in particolare la scheda tecnica “COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati e mercatini degli hobbisti)”;

Viste le planimetrie con la disposizione dei posteggi nel mercato settimanale del sabato, predisposte dall'ufficio tecnico in seguito a confronto con la Polizia Locale, operatori del mercato e Ufficio commercio, con cui è stata verificata la possibilità di consentire lo svolgimento del mercato settimanale del sabato a condizione di imporre alcune modifiche, misure, prescrizioni e procedure operative atte a garantire le necessarie misure di sicurezza di cui alle Linee guida sopra richiamate;

Verificato in particolare che non risulta idonea alle linee guida per la riapertura dei mercati la disposizione dei posteggi collocati in Piazza san Lorenzo lato torre campanaria, via Umberto I e Piazza Sclopis, luoghi del centro storico con viabilità ristretta in cui sono presenti numerose attività

di commercio al dettaglio in sede fissa che, in aggiunta al mercato, aumenterebbe il rischio di assembramenti oltre a rendere difficile garantire il rispetto della distanza interpersonale prescritta;

Ritenuto sussistano le condizioni per poter ripristinare la collocazione e la periodicità regolamentare di svolgimento del mercato agricolo giornaliero nei posteggi individuati nel controviale di Viale Regina Elena, con un maggior distanziamento degli stessi, tenuto conto della dimensione dei banchi e dell'afflusso di utenza limitati, tali da non costituire rischio di assembramenti;

Ritenuto sussistano le condizioni per la ripresa del Mercato delle Pulci e delle Erbe, a partire dall'edizione del mese di giugno 2020, con eventuale ridimensionamento degli spazi assegnabili agli operatori nel rispetto delle linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative allegate al DPCM 11/6/2020 ed in particolare relativamente alla scheda tecnica "COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati e mercatini degli hobbisti)";

Ravvisati gli elementi di contingibilità ed urgenza, in applicazione dell'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000, al fine di tutelare la salute pubblica in caso di emergenze sanitarie o di igiene;

## **REVOCA**

Le proprie precedenti ordinanze n. 41 del 03/04/2020 e n. 58 del 22/5/2020

## **ORDINA**

a partire da domenica 14 giugno 2020,  
fino revoca e fatte salve ulteriori diverse disposizioni nazionali e regionali

- 1) **MERCATO SETTIMANALE DEL SABATO:** si svolge secondo la collocazione regolamentare dei posteggi approvata con la D.C.C. n. 11 del 19/2/2004 e s.m.i., con le modifiche temporanee già adottate con la precedente ordinanza n. 58/2020 e sotto riportate, dettate dalla necessità di una riorganizzazione degli spazi al fine di agevolare il distanziamento interpersonale e ridurre il rischio di assembramenti:
  - a. I banchi localizzati in Piazza Molines, Piazza Mautino, via Maria Ausiliatrice, Piazza San Lorenzo lato banca e lato ufficio turistico, piazza Sacro Cuore vengono utilizzati secondo le planimetrie originarie e le concessioni di posteggio;
  - b. I banchi alimentari di Viale Regina Elena, controviale, restano collocati nella sede originaria, con la seguente temporanea modifica:
    - I. compattamento della linea dei posteggi da 1RE a 10RE utilizzando a scalare i posteggi vacanti 1RE e 5RE, distribuiti dall'intersezione con vicolo Brodolini fino alla fermata del bus;
    - II. occupazione dell'area di parcheggio sulla carreggiata del Viale Regina Elena da riservare allo stazionamento dei furgoni degli imprenditori agricoli anche sui posteggi sperimentali (primo tratto della via fino all'intersezione con vicolo Brodolini) e per l'accesso della clientela diretta ai banchi alimentari (dall'intersezione vicolo Brodolini fino alla fermata GTT);
  - c. i titolari dei banchi alimentari attrezzati e imprenditori agricoli localizzati nella parte centrale di Piazza Maritano occupano i posteggi assegnati in concessione;
  - d. si conferma la ricollocazione dei 19 banchi originariamente collocati in Piazza San Lorenzo lato torre campanaria, via Umberto I e Piazza Sclopis nei posteggi assegnati con la precedente ordinanza n. 58/2020, in Piazza S. Lorenzo, via Maria Ausiliatrice, vicolo Brodolini e Piazza Maritano lato viabilità esterna di

collegamento tra via Pio Rolla e via San Michele, come da planimetria predisposta dall'ufficio tecnico comunale secondo la collocazione concordata con i titolari delle concessioni di posteggio, come da prospetto:

nome titolare	Posteggio originario	Posteggio riassegnato
CANCEMI Luciana	01 UM	7CO (piazza S. Lorenzo)
TROVATO Manuela	02UM	5 (nuova )piazza Maritano
OGGERO Marisa	03UM	10 (nuova Piazza Maritano)
PATELLA Ivan	04UM	1 (vicolo Brodolini)
SPINELLI Bruno	05UM	21 (nuova Piazza Maritano)
MORABITO Maria Rosa	06UM	14 (nuova Piazza Maritano)
CONTE Assunta	07UM	3 (vicolo Brodolini)
EL BARIKI Salah	08UM	9 (nuova Piazza Maritano)
D'ALIA Giovanni	09UM	13 (nuova Piazza Maritano)
GALLI Umberto	10UM	8 (nuova Piazza Maritano)
GARBERO Tiziana	11UM	2 (vicolo Brodolini)
AUDISIO Armando	12UM	4 (vicolo Brodolini)
SAVASTA Armando	14UM	16 (nuova piazza Maritano)
FACIANO Francesco	15UM	18 (nuova Piazza Maritano)
NIGRO Silvana	16UM	15 (nuova Piazza Maritano)
BUTTAFUOCO Giuseppina	17Um	17 (nuova Piazza Maritano)
WU Jianxi	01PS	1MA (via Maria Ausiliatrice)
HAMARI Mohamed	02PS	5CO (Piazza S. Lorenzo)
MARRA Fabrizio	03PS	7 (nuova Piazza Maritano)

- 2) **MERCATO AGRICOLO GIORNALIERO:** il ripristino, **a partire da domenica 14 giugno 2020**, della localizzazione dei posteggi come prevista dal disciplinare del mercato nel controviale di Viale Regina Elena, disponendo un maggior distanziamento dei banchi di modo da ridurre il rischio di assembramenti;
- 3) La ripresa delle operazioni di assegnazione in spunta agli operatori non concessionari di posteggio nei mercati, a partire **da sabato 20 giugno 2020**;
- 4) **MERCATO E MERCATINO DELLE PULCI E DELLE ERBE:** **a partire dall'edizione del 28 giugno 2020** il mercato ricomincia secondo la cadenza e le modalità prescritte dal Regolamento della manifestazione, come integrate dalla presente ordinanza. Si demanda all'Ufficio Turistico Comunale l'eventuale ridimensionamento e l'assegnazione degli spazi agli operatori nel rispetto delle linee guida contenuto nella scheda tecnica "COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati e mercatini degli hobbisti)" allegate al DPCM 11/6/2020 e successivi e della presente ordinanza;
- 5) L'osservanza delle seguenti misure, prescrizioni e modalità operative a carico degli operatori dei mercati, al fine di garantire condizioni di sicurezza che tutelino la salute dell'intera collettività (titolari, collaboratori, lavoratori, consumatori, personale addetto ai controlli):
  - a. L'attività di vendita dovrà rispettare tutte le misure prescritte nelle linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive vigenti nonché delle norme igienico sanitarie e di sicurezza e dovrà essere svolta nel rispetto delle norme contributive e fiscali.
  - b. I titolari dei posteggi sono tenuti a rendere inaccessibili al pubblico gli spazi liberi tra un banco e l'altro, così da evitare assembramenti in spazi estremamente ristretti;

- c. Ogni titolare di posteggio è tenuto ad individuare e delimitare un'area di rispetto sul fronte di vendita di almeno un metro, a cui può accedere un cliente alla volta per ogni postazione di vendita distanziata di almeno un metro; deve essere mantenuto sempre un adeguato spazio per l'attesa dei clienti a distanza di almeno un metro l'uno dall'altro, ogni operatore è responsabile della verifica del rispetto della distanza di sicurezza;
- d. Pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di vendita;
- e. Obbligo dell'uso costante della mascherina mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da un'igienizzazione frequente delle mani;
- f. Messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco, in particolare accanto ai sistemi di pagamento;
- g. Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- h. Divieto di esporre la merce a terra (eccetto mobili);
- i. Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.
- j. In caso di vendita di beni usati deve essere effettuata l'igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita;
- k. L'accesso alle aree mercatali deve garantire il rispetto della distanza interpersonale di un metro;

### **AVVERTE**

- Per quanto non previsto dalla presente ordinanza si rinvia alla normativa statale emanata in materia, al DPCM del 17/05/2020 e al D.P.G.R. n. 63 del 22/05/2020 della Regione Piemonte.
- Con specifico riferimento al regime sanzionatorio si applicano, ai sensi dell'art. 2 commi 1 e 2 del Decreto Legge n.33 del 16/5/2020, le sanzioni previste dall'art. 4, del D.L. n. 19 del 25 marzo 2020, con le modalità indicate nel Decreto Legge e conformemente a quanto sancito dall'art. 3 del suddetto Decreto. Nel caso in cui la violazione sia commessa nell'esercizio d'impresa si applica altresì la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio o attività da 5 gg a 30 gg.

**La presente ordinanza ha validità dalla data odierna, secondo le scadenze temporali definite nel dispositivo, fino a revoca.**

Contro al presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. competente entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio comunale o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione al Presidente della Repubblica;

L'inottemperanza alla presente ordinanza costituisce reato, ai sensi dell'art. 650 del C.P.

### **DEMANDA**

Alla Polizia Locale in raccordo con l'Ufficio Attività Produttive l'adozione di ogni atto gestionale necessario all'attuazione della presente ordinanza;

Alla Polizia Locale e alle altre Forze dell'ordine il controllo sul rispetto della presente ordinanza, trasmessa in copia.

Il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune e sul sito internet istituzionale.

**IL SINDACO**  
**GIACONE CARLO**